

maturate al 31 dicembre 1996, è stata presa a base quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 2, comma 5, il quale ha previsto, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995, l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995;

- l'articolo 2, comma 6, il quale in attesa dell'emanazione delle norme attuative in materia di lavori usuranti previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, commi da 34 a 37 per i lavoratori in miniera iscritti al Fondo, ha stabilito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Pertanto gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto il 55° anno di età e siano stati addetti anche se con discontinuità al lavoro sotterraneo in miniera per almeno quindici anni e abbiano potuto far valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 503 in relazione all'anno di compimento del 55° anno di età, hanno conseguito la pensione di vecchiaia anticipata di cui al citato art. 6 della legge n. 1079/1971;

- l'articolo 3, comma 1, il quale, in armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, ha elevato l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Elettrici per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto a 40 anni;

- l'articolo 3, comma 2, il quale ha stabilito che l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 3, il quale ha previsto che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui trattasi il trattamento pensionistico non ha superato, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 ha operato soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 562 e abbiano prestato ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, sono stati attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 562, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si è tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

- l'articolo 3, comma 4, il quale ha esteso agli iscritti al Fondo Elettrici,

relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;

- l'articolo 3, comma 7, a stregua del quale la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;

- l'articolo 3, comma 9, il quale ha abrogato:

a) l'articolo 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto per le pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo e' stato pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore l'articolo 6, secondo comma del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41 che stabiliva che per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi;

c) l'art. 7 ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 che disciplinava l'incumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, prevedendo, nel caso di

rioccupazione, la sospensione della pensione ed il ripristino della stessa alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, con le rivalutazioni di legge nel frattempo intervenute.

Conseguentemente, a far tempo dal 15 novembre 1996, il cumulo della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro dipendente o autonomo risulta regolato dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'art. 3, comma 10 il quale ha abrogato:

a) per i lavoratori che passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che ha sostituito il terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 17 marzo 1965, n. 144.

La disposizione abrogata, che riguardava il trattamento di pensione dei dirigenti, prevedeva in caso di cumulo dei periodi di contribuzione esistenti presso l'INPDAl ed il Fondo elettrici, effettuato al fine di conseguire il diritto a pensione, la liquidazione della pensione stessa in misura proporzionale al periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore presso i due predetti Enti; prevedeva, altresì, in caso di liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di uno dei due Enti, senza pertanto necessita' di cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'attribuzione anche di un pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale;

b) l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 in forza del quale al lavoratore nei cui confronti si erano verificate, successivamente alla cessazione dal servizio, le condizioni per il diritto a pensione, in applicazione dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, venivano liquidate le prestazioni a carico del Fondo sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita' di categoria e di anzianita' contributiva -pari a quelle che il lavoratore aveva

acquisito al momento della cessazione dal servizio;

- l'art. 4, comma 1, il quale ha disposto:

a) con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) l'applicazione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le anzidette disposizioni hanno trovato applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi in relazione a domande presentate successivamente al 15.11.1996; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data del 15.11.1996, la prestazione è stata liquidata in base alla normativa previgente;

c) l'applicazione agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 4, comma 2, il quale ha previsto che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

- l'art. 4, comma 3, il quale ha abrogato espressamente gli articoli 7, 4 e 5 comma e 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Elettrici fino all'entrata in vigore del decreto n. 562;

- l'art. 6 il quale ha disposto che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purchè la stessa sia effettivamente dovuta.

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, il quale ha stabilito che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno

maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, hanno continuato ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa ha continuato altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa ha previsto la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che hanno liquidato la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è stato cumulato con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, ha inserito, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28

maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha stabilito che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualita'.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art. 3-bis della legge n. 140/97, ha disposto che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo e' stata effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non hanno concorso ne' gli interessi legali ne' la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualita' sono stati corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 ha disposto che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n.662/1996 contengono una

particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, infine, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

In applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166 e dall'art.4 della legge 11 novembre 1992, n.438, sono stati computati dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Ha trovato altresì applicazione il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua applicazione avvenuta lo stesso 3 novembre.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo

sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si e' proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', fra l'altro, a carico dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. e quindi del Fondo Elettrici con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e pertanto aventi decorrenza dal 1 dicembre 1997 e fino all'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianita' non e' stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 hanno conseguito la pensione di anzianita' con la decorrenza di legge sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si collochi a partire dal 1 dicembre 1997.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 17 dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1997 del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea presenta un disavanzo economico di 497 miliardi.

L'assegnazione dell'anno al fondo di riserva obbligatorio previsto dalla legge n. 480/1988 risulta pari a 116 miliardi. Il conseguente risultato netto negativo di esercizio ammonta pertanto a 381 miliardi.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 1997 ascende a 325 miliardi.

Per una immediata visione dell'andamento del Fondo, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA A FINE ANNO
1993	337	173	164	765
1994	354	271	83	848
1995	350	468	-118	730
1996	347	371	- 24	706
1997	326	707	-381	325

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1997 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1996;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati in esso indicati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997 di fare riferimento alle previsioni aggiornate attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
(In milioni di lire)				
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA INIZIO ANNO				
-Riserva obbligatoria.....	268.607	330.595	318.213	318.213
-Avanzo;disavanzo patrimoniale (-).....	460.923	304.318	387.832	387.832
Totale.....	729.530	634.913	706.045	706.045
ENTRATE				
.Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	295.470	310.906	293.137	295.072
-Quote di partecipazione degli iscritti.....	3.537	3.500	4.000	4.408
-Trasferimenti attivi.....	438	712	531	425
-Redditi e proventi patrimoniali.....	41.829	18.478	20.601	21.560
-Poste correttive e compensative delle uscite.....	4.192	1.200	1.200	3.470
-Entrate non classificabili in altre voci.....	1.764	179	1.254	1.262
-Canone d'uso netto imm. strumentali.....	9	8	9	9
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	32	33.070	125	52
Totale delle Entrate.....	347.269	368.053	320.857	326.258
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali.....	361.848	380.053	867.442	699.770
-Trasferimenti passivi.....	4.652	4.232	4.169	3.891
-Spese di amministrazione.....	1.958	1.881	2.026	2.157
-Oneri finanziari.....	853	401	447	327
-Oneri tributari.....	1.127	1.366	499	546
-Poste correttive e compensative delle entrate.....	307	150	150	227
-Uscite non classificabili in altre voci.....	6	4	5	3
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	3	0	0	79
-Perdita su partecipazioni investimenti patrimoniali	0	0	779	475
Totale delle Uscite.....	370.754	388.087	875.517	707.475
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Assegnazione alla riserva obbligatoria.....	49.606	52.188	136.417	116.120
-Avanzo;disavanzo (-).....	-73.091	-72.222	-691.077	-497.337
Totale.....	-23.485	-20.034	-554.660	-381.217
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA FINE ANNO				
-Riserva obbligatoria.....	318.213	382.783	454.630	434.333
-Avanzo;disavanzo patrimoniale (-).....	387.832	232.096	-303.245	-109.505
Totale.....	706.045	614.879	151.385	324.828

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1997, di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle voci di bilancio più significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - I contributi accertati per l'anno 1997 risultano pari a 295 miliardi; nella loro globalità si presentano di importo pressoché identico a quello dell'anno precedente.

La coincidenza dei dati appena indicati non induce a non rilevare:

- l'aumento del numero degli iscritti risultanti alla fine dell'anno, pur in presenza di un consistente esodo per pensionamenti;
- la conseguente diversa struttura per età, anzianità, retribuzione e contribuzione venuta a determinarsi fra gli iscritti al Fondo;
- la composita e variegata articolazione dell'aliquota contributiva prevista dal decreto legislativo n. 164/1997, di armonizzazione della normativa del Fondo a quella dell'AGO, con riferimento ai nuovi iscritti e ai già iscritti al 31 dicembre 1995 e nell'ambito di quest'ultimi con anzianità inferiore, uguale o superiore a 18 anni.

Relativamente al decreto legislativo citato, nell'appendice normativa, viene fornito un ampio dettaglio delle innovazioni introdotte a partire dall'anno 1997 in materia contributiva e di prestazioni.

Completa la voce in esame il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991.